

TOSSICODIPENDENZE

A colloquio con il prof. Mazzanti sul delicato passaggio dalla vecchia alla nuova legge sulle tossicodipendenze.

LA PROVA È SUL CAMPO

Che cosa è il GOT. Prevenzione e cura. L'informazione. L'avevchia e la nuova legge. Evitare giudizi globali o moralistici. La legge c'è, va sperimentata e verificata sul campo. Fughe in avanti teoriche e scarsità di mezzi. L'esempio della 180. Due diverse "filosofie". La vecchia legge non era "permissiva". Uso controllato o punibilità. Rischi e incognite della nuova legge. Dalla legalità controllata alla illegalità: un salto difficile per il tossicodipendente. Denunce e deontologia medica. La "direttività" richiede un impegno incondizionato.

A cura di Gabriella Cerchiai.

Il prof. Luciano Mazzanti è primario della U.O. di Neurologia presso l'Ospedale della Misericordia di Grosseto, è responsabile del Servizio Attività Specialistiche dell'USL 28 e coordinatore del Gruppo Operativo Tossicodipendenze (GOT) della stessa USL. Professore, vuol spiegare ai lettori di GR7 che cosa è il GOT?

Il GOT è l'organismo costituito all'interno dell'USL, che ha come funzione fondamentale quella di prendere in carico il problema della tossicodipendenza nella sua totalità. Non solo il dato della tossicodipendenza intesa come dipendenza dagli stupefacenti, ma anche come dipendenza farmacologica in generale e quindi anche la dipendenza legata per esempio all'alcool. In definitiva, anche quella da fumo dovrebbe essere una componente che riguarda i compiti del GOT. Tant'è vero che esiste la proposta di trasformare il termine GOT in GOD, "Gruppo Operativo Dipendenze".

Assunzione totale del problema, quindi. E questo che cosa significa?

Vuol dire che da un lato deve essere presa in considerazione la parte operativa, l'intervento sul fenomeno; dall'altro deve essere presa in considerazione la problematica generale del fenomeno: la prevenzione, le cause della farmacodipendenza, lo studio e l'interpretazione del fenomeno, le considerazioni statistiche e l'elaborazione dei dati, ecc. ecc. C'è poi la promozione dell'attività nell'ambito del territorio. Il GOT ha quindi funzione di studio ed elaborazione del problema, di coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie, ma al tempo stesso deve creare gli strumenti per intervenire sul fenomeno tossicodipendenza dal punto di vista preventivo e terapeutico.

Occorre creare gli strumenti: quali, a suo avviso?

Gli strumenti di prevenzione e quelli curativi; una parte importante della prevenzione, ad esempio, è l'informazione, cioè rendere consapevole la gente, specialmente i giovani, su cosa vuol dire essere tossicodipendenti, quali sono i farmaci che determinano la tossicodipendenza, ecc. Indubbiamente prevenzione non vuol dire solo informazione.

Vediamo cosa fa l'USL nel campo dell'informazione e per quanto concerne la prevenzione in generale.

L'intervento della USL 28 nell'ambito della informazione è sufficientemente completo. Conferenze, dibattiti televisivi, interventi programmati e sempre più estesi nelle scuole: tutto ciò per chiarire i motivi per cui si arriva alla tossicodipendenza, i problemi legati alla

patologia, etc. Questa è la componente informativa della prevenzione, tant'è vero che oggi si reputa assai scarsa la non consapevolezza di cosa significhi tossicodipendenza dal punto di vista del rischio fisico e psicologico.

Dove invece si è più carenti, perché l'intervento è molto più difficile, è l'ambito della prevenzione intesa come controllo del fenomeno, che dovrebbe esercitarsi attraverso un intervento che favorisca la crescita e la possibilità del singolo e del collettivo di giungere ad una condizione di maturità tale per cui non si abbia tossicodipendenza, o almeno che questa sia molto ridotta. In questo sta la vera prevenzione: creare le condizioni nelle persone e nei gruppi di consapevolezza, di maturità tali da circoscrivere il fenomeno della tossicodipendenza che, chiaramente, va inteso come un fenomeno di non maturità socio-psicologica; di una immaturità psicologica individuale che



ne verso tutte le strutture pubbliche, ma la vera prevenzione non la fa il GOT, la fa lo Stato, la fa l'organizzazione sociale, la maturità civile.

La Legge 162/1990 è la nuova legge dello Stato in materia di tossicodipendenze; sostituisce, come ben si sa, la Legge 865/1975. È difficile dare un giudizio sulle nuove disposizioni, in quanto non sono ancora operative. Tuttavia, sono prevalentemente punitive e hanno pochissimo a che fare con la prevenzione. Le sembra positivo che oggi, con le esperienze maturate e sofferte in questi anni, si sia arrivati a una legge siffatta?

Sono convinto che, a questo punto, sia più opportuno dare sulla legge un giudizio aderente alla realtà, più che un giudizio morale. Perciò, io sezionerei il problema e mi chiederei: quali sono nell'ambito della nuova legge gli aspetti favorevoli e quali, invece, gli aspetti

meno esprimere) la volontà popolare. Oggi, la volontà popolare esprime una legge di questo tipo: dime bene o male significa connotarla in termini moralistici e sostanzialmente inutili. La legge esiste, esprime un momento storico-politico. Vediamo, in via presuntiva, avvianone fin da ora l'attuazione, gli effetti positivi e negativi e quindi avvianone da subito il futuro eventuale cambiamento che avverrà, naturalmente, solo dopo che la legge sarà stata attuata e verificata, secondo un corretto metodo scientifico.

Su queste basi e con queste modalità di approccio, io direi che la legge ha dei problemi nella sua formulazione (premetto che non la conosco molto bene, perché ancora non la ho approfondita, non ci sono ancora "dentro", anche se, a forza di sentime parlare, gli elementi nuovi li conosco, come tutti). Ci sono degli aspetti esperienziali presuntivamente rischiosi ed altri presuntivamente positivi; quindi bisogna analizzarli uno per uno.

Partiamo da quelli rischiosi. E' chiaro che cambiare il concetto dalla possibilità concessa per legge di assumere il farmaco, al considerare l'assunzione come illegale, costituisce un notevole cambiamento e presenta un rischio: il tossicodipendente che si trova sbalzato da una posizione, per così dire, "legale" ad una posizione "illegale", può darsi che si adatti con estrema difficoltà. I tossicodipendenti sono persone immature, scarsamente critiche, è quindi assai difficile presumere che immediatamente accettino la legge, la facciano propria, ci si adeguino.

Il mancato adeguamento comporterà naturalmente un aumento dei casi illegali e, quindi, un investimento di energie da parte delle Amministrazioni notevolissimo. Qualcuno avrà calcolato, almeno presuntivamente, gli strumenti necessari e sufficienti a dare risposte?

Può darsi che, specialmente riguardo alle strutture giudiziarie, sia stata fatta una "fuga in avanti". Bisognerà che lo Stato, avendo promulgato la legge, si ponga questa necessità e dia alla Magistratura, al GOT, a tutte le strutture che si occupano di questo problema, gli strumenti necessari. C'è quindi un investimento economico non indifferente. Questo è un rischio.

Fermiamoci un attimo su questo aspetto del "rischio", vedendolo dalla parte degli operatori sanitari. Quali rischi avverte nella applicazione della Legge 162?

A norma della 162, i medici sono esenti dalla denuncia del tossicodipendente. Questa sarebbe stata deontologicamente inaccettabile e avrebbe, in prati-



poi favorisce una immaturità sociale, di organizzazione di vita sociale. La prevenzione dovrebbe modificare queste condizioni, in modo tale che il fenomeno si elimini in maniera totale. E questo è molto difficile. Informare è assai più facile, perché gli strumenti sono quelli classici; formare e modificare è molto più difficile. Non si tratta di dare informazioni, ma si tratta di provocare e sperienze. Si sa, anche dal punto di vista didattico, quanto sia più facile insegnare nel senso di dare nozioni che insegnare nel senso di "far crescere". Qui, chiaramente, l'USL, come lo Stato e come tutte le strutture trova le maggiori difficoltà. E su simili questioni non può essere coinvolto solo il GOT: esso può fare promozione, sollecitazio-

che, almeno presuntivamente, possono essere favorevoli o meno favorevoli? Quindi, anche per questa legge, non vedrei l'approccio in termini globali: "è fatta bene", "è fatta male". Questo finisce per essere un falso problema. A mio avviso, le leggi, appena promulgate, dovrebbero essere già proposte per un cambiamento.

Si promulga una legge come assunto relativo ad un'esperienza precedente e nello stesso momento in cui la si promulga è chiaro che si pone il problema della immediata verifica e del futuro cambiamento. Le leggi non sono strutture stabili, come spesso vengono interpretate. La legge n.162, come tutte, se si accetta il meccanismo democratico, teoricamente esprime (o dovrebbe al-